

# **CASA S.p.A.**

## **STATUTO DELL'AVVOCATURA**

### **INDICE**

|   |        |
|---|--------|
| Premessa  | pag. 1 |
| Articolo 1 - PRINCIPI DEONTOLOGICI PROFESSIONALI    | pag. 2 |
| Articolo 2 – PRINCIPI AZIENDALI                     | pag. 2 |
| Articolo 3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO                    | pag. 2 |
| Articolo 4 – FORMAZIONE PROFESSIONALE               | pag. 2 |
| Articolo 5 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI | pag. 3 |
| Articolo 6 – AUTONOMIA PROFESSIONALE                | pag. 3 |
| Articolo 7 – REVOCA DI INCARICHI                    | pag. 4 |
| Articolo 8 - TRATTAMENTO                            | pag. 4 |
| Articolo 9 – ASSENZA DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA   | pag.4  |
| Articolo 10 – SUPPORTI OPERATIVI                    | pag. 5 |
| Articolo 11 – RAPPORTI INTERNI                      | pag. 5 |
| Articolo 12 – SINERGIE AZIENDALI                    | pag. 6 |

\*

### **Premesso**

- che nell'organico di CASA S.p.A.(che di seguito potrà essere indicata anche come "Società"o "Amministrazione") opera come lavoratore dipendente a tempo indeterminato Livello Q1 l'Avv. Cristina de Bonfioli Cavalcabo', iscritta all'Albo Speciale Enti Pubblici presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, che di seguito potrà essere indicata brevemente anche come "Avvocato" o "Avvocato Interno";
- che l'attività professionale dell'Avvocato è sempre stata svolta nel pieno rispetto dei diritti e doveri connessi all'iscrizione al predetto Albo Speciale;
- che il vigente CCNL Federcasa, nel prevedere la figura dell'"avvocato" nell'ambito dei profili professionali, non detta ulteriori disposizioni in merito a tale funzione;
- che la ristrutturazione complessiva dell'organico di CASA S.p.A. dà l'occasione per una formalizzazione e puntualizzazione dei principi applicabili nei rapporti interni, al fine di valorizzare la professionalità dell'Avvocato, garantendone pienamente l'autonomia e l'esclusività di ruolo, pur nella sinergia propria dell'organizzazione aziendale.

**Sulla base di tali premesse è stabilito quanto segue.**

### **Articolo 1 - PRINCIPI DEONTOLOGICI PROFESSIONALI**

La funzione dell'Avvocato di CASA S.p.A. è svolta nel pieno e puntuale rispetto delle norme e principi deontologici della professione legale, come definiti dall'Ordine degli Avvocati di Firenze.

In ordine ai contenuti di tali principi ed alla loro possibile interpretazione CASA S.p.A., nei suoi diversi livelli, non ha alcuna possibilità di intervento.

Ove se ne evidenzino l'opportunità potranno peraltro essere posti in materia quesiti all'Ordine degli Avvocati di Firenze.

### **Articolo 2 – PRINCIPI AZIENDALI**

Al dipendente Avvocato si applicano altresì pienamente i principi etici, di legalità e trasparenza propri di tutti i funzionari di CASA S.p.A. e formalizzati negli appositi atti adottati dalla Società .

Si applicano altresì le regole in tema di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi ed obbligo di astensione.

Ove dovessero ipotizzarsi contrasti tra i principi professionali di riferimento di cui all'articolo 1) e quelli richiamati al presente articolo 2) si provvederà a sollecitare gli opportuni chiarimenti e ad assumere ogni determinazione conseguente.

### **Articolo 3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO**

CASA S.p.A. si fa carico del pagamento delle quote di iscrizione all'Albo Speciale Enti Locali dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, anche mediante rimborso di quanto corrisposto a tale titolo dall'Avvocato.

### **Articolo 4 – FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'Avvocato ha diritto ad impostare la propria attività di formazione professionale secondo le proprie specifiche valutazioni, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordine degli Avvocati di Firenze.

CASA S.p.A. provvederà a finanziare le attività di formazione dell'Avvocato, il quale a sua volta non ometterà di tenere conto dell'entità delle risorse disponibili presso CASA S.p.A. per la formazione.

## **Articolo 5 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

L'Avvocato non assume l'obbligo di coprire l'intero ambito delle necessità di CASA S.p.A. in tema di contenzioso o di consulenza legale; a sua volta CASA S.p.A. non ha obbligo di ricorrere esclusivamente all'Avvocato Interno per le proprie necessità di assistenza, difesa e consulenza.

Stante quanto indicato al comma 1, è stabilito che sia competenza esclusiva dell'Avvocato a fronte della prospettazione di incarico professionale decidere se l'incarico può essere svolto internamente o richieda invece il ricorso a professionista legale esterno.

Se richiesto, l'Avvocato provvederà ad argomentare la propria determinazione di non seguire direttamente la pratica proposta, motivando in termini di carico di lavoro e/o di materia del contenzioso.

Salvo il caso in cui l'Avvocato abbia espresso in via generale il diniego a seguire nuove cause per un determinato periodo, ovvero a seguire cause di determinata materia, l'Avvocato stesso sarà sempre interpellato dall'Amministrazione, prima che la medesima proceda con incarico esterno. In caso di dissenso in merito, l'Amministrazione potrà procedere con affidamento esterno, dando peraltro atto all'Avvocato della disponibilità dal medesimo data e motivando la diversa scelta posta in essere.

Non è esclusa la possibilità di incarichi congiunti all'Avvocato Interno ed a legale esterno, ove la materia lo renda opportuno.

In caso di incarico a legale esterno l'Avvocato conserva comunque la possibilità di interloquire con il medesimo, nell'ambito degli ordinari rapporti professionali tra colleghi.

## **Articolo 6 – AUTONOMIA PROFESSIONALE**

Nella gestione degli incarichi affidati l'Avvocato opererà secondo le regole della professione forense, restando il suo operato professionale sottratto ad ogni forma di controllo preventivo di merito da parte della Società.

Resta ferma la piena collaborazione ed obbligo di trasparenza ed informazione da parte dell'Avvocato con i soggetti competenti di CASA S.p.A., nel corso della vertenza giudiziale.

Nella materia relativa agli incarichi affidati al medesimo, CASA S.p.A. potrà interloquire con la controparte solo a mezzo dell'Avvocato, salvo che il medesimo consenta a forme diverse e dirette di interlocuzione.

Non sarà inibita all'Avvocato, nell'ambito delle strategie di difesa, la prospettazione alla controparte di possibili definizioni stragiudiziali, fatto salvo il potere di CASA S.p.A. di decidere in merito.

#### **Articolo 7 – REVOCA DI INCARICHI**

La revoca dell'incarico all'Avvocato potrà essere disposta dall'Amministrazione unicamente in modo espresso, nella stessa forma con cui è stato conferito l'incarico; ove la revoca non sia stata richiesta dall'Avvocato, questa potrà essere disposta solo a seguito di esame in contraddittorio con l'Avvocato stesso e per puntuali motivazioni.

In caso di revoca che abbia carattere sanzionatorio l'Avvocato avrà diritto che siano messe agli atti le proprie controdeduzioni, fatto salvo in ogni caso il diritto ad agire nelle sedi competenti ove ritenga lesi i suoi diritti di lavoratore e professionali.

Stanti anche le coperture assicurative esistenti per l'operato dei dipendenti, CASA S.p.A. rinuncia in ogni caso a richieste di danni per l'operato dell'Avvocato, fatto salvo il caso di dolo, accertato in giudizio.

#### **Articolo 8 - TRATTAMENTO**

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di CASA S.p.A. è previsto in conformità al CCNL Federcasa e alle vigenti norme sul lavoro dipendente; le attività professionali dell'Avvocato Interno non comportano pertanto l'attribuzione di specifici compensi diversi, dal trattamento contrattualmente previsto, comprensivo degli istituti generali di incentivazione del lavoro e del risultato, come aziendalmente definiti.

Tra tali incentivi è compreso quello di cui all'art. 9 della L. 114/2014, come da apposita regolamentazione di CASA S.p.A..

In forza dell'onnicomprendività del trattamento e secondo quanto disposto dal Regolamento Aziendale per i Dirigenti di CASA S.p.A. l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 non è applicabile all'Avvocato che acceda alla qualifica dirigenziale. Restano peraltro in tal caso applicabili le diverse forme di incentivazione di funzione e di risultato, previste per i dirigenti.

#### **Articolo 9 – ASSENZA DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA**

Indipendentemente dalla collocazione nell'ambito dell'organico di CASA S.p.A. data all'Avvocato, lo stesso resta estraneo ad ogni subordinazione gerarchica in merito alle attività professionali poste in essere dal medesimo.

All'assegnazione all'Avvocato delle ferie, aspettative, permessi e quant'altro analogo provvede il Direttore Generale.

Fermo restando l'orario minimo contrattuale e la non retribuitività del lavoro straordinario, l'Avvocato organizzerà la propria presenza in servizio avendo come riferimento principale l'attività professionale affidata, secondo propria motivata valutazione.

### **Articolo 10 – SUPPORTI OPERATIVI**

A supporto della propria attività l'Avvocato Interno si vale del personale dell'Ufficio denominato "Ufficio Legale", inquadrato nel settore gestionale della Società.

Di detto Ufficio l'Avvocato assume la veste di Responsabile, svolgendo le conseguenti attività in merito a ferie, aspettative, permessi e quant'altro attinente il personale dell'ufficio.

Per motivate esigenze relative alla propria attività professionale, previo confronto con il Direttore Generale, l'Avvocato potrà fruire del supporto anche di dipendenti di CASA S.p.A. non appartenenti all'Ufficio Legale.

E' competenza esclusiva dell'Avvocato, in base a valutazioni legate alle singole vertenze seguite, la determinazione delle eventuali quote di compartecipazione degli addetti al compenso di cui all'art. 9 della L. 114/2014, come da apposita regolamentazione di CASA S.p.A..

### **Articolo 11) – RAPPORTI INTERNI**

Anche al di fuori di quanto indicato all'art. 10), ai fini della buona gestione delle pratiche affidate, l'Avvocato ha titolo ad interloquire con i soggetti ritenuti idonei all'interno della Società e richiedere loro notizie e documentazione.

Ove la collaborazione richiesta assuma carattere di sistematicità e particolare ampiezza, l'Avvocato provvederà a concordare le opportune modalità con il Dirigente di Servizio.

L'Avvocato ha altresì titolo, senza necessità di alcuna autorizzazione, a indicare dipendenti di CASA S.p.A. come testimoni.

Per la nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte l'Avvocato avrà cura di relazionarsi con il Dirigente competente, ferma restando, in caso di dissenso, la prevalenza della scelta operata dall'Avvocato.

Per l'acquisizione di notizie e pareri in merito alle pratiche legali, anche in apposite riunioni i soggetti competenti di CASA S.p.A. si rivolgeranno direttamente all'Avvocato, salvo che il medesimo non indichi altro funzionario idoneo.

## **Articolo 12 – SINERGIE AZIENDALI**

Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, e confermato pertanto lo status di piena autonomia dell'Avvocato Interno, il medesimo garantisce la propria consulenza e collaborazione nelle materie giuridiche, sia agli uffici della Società, sia in occasioni di attività con gli stakeholders della Società stessa.

Nel caso in cui l'Avvocato acceda a qualifica dirigenziale e venga verificata come impraticabile la coesistenza delle funzioni dirigenziali con l'attività professionale di cui al presente Statuto, CASA S.p.A. si riserva la piena facoltà di decidere in merito, secondo le proprie esigenze operative, anche provvedendo alla revoca delle funzioni professionali proprie dell'Avvocato e facendo ricorso per tali attività a legali esterni.